

09383-21



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

Composta da:

Stefano Mogini - Presidente -
Ersilia Calvanese
Martino Rosati - relatore -
Benedetto Paternò Raddusa
Pietro Silvestri

Sent. n. sez. **306**
CC - 17/02/2021
R.G.N. 36465/2020

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lucca

nei confronti di:

- 1) (omissis) , nato a (omissis)
- 2) (omissis) , nata a (omissis)
- 3) (omissis) , nata a (omissis)

avverso l'ordinanza del 08/09/2020 del Tribunale di Lucca

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del Sost. Giuseppe Locatelli,
che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lucca impugna l'ordinanza emessa da quel Tribunale l'8 settembre 2020 in funzione di giudice del riesame, con la quale è stato annullato il decreto di sequestro preventivo di beni fino a concorrenza del valore di 448.000 euro, emesso dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale il 5 giugno precedente e finalizzato alla confisca per equivalente del profitto di vari reati di cui agli artt. 319 e 319-*quater*, cod. pen., ipotizzati a carico di (omissis) ed altri indagati.

1.1. L'ipotesi accusatoria è quella per cui, dietro lo schermo di vendite di immobili di sua proprietà ad imprenditori interessati alla coltivazione di cave per l'estrazione di marmo, a prezzi esorbitanti rispetto al loro effettivo valore, (omissis), nella sua qualità di sindaco del Comune di (omissis) e di responsabile del relativo Servizio tecnico comunale, abbia preteso ed ottenuto indebiti compensi per rilasciare a quelle imprese le necessarie autorizzazioni di sua competenza per l'esercizio dell'attività estrattiva.

1.2. Il Tribunale del riesame, in relazione a tutti gli episodi devoluti alla sua cognizione (capi 15, 16, 17 e 20 dell'incolpazione provvisoria) ha ritenuto inesistente il *fumus commissi delicti*.

2. Il ricorso del Pubblico ministero si articola in quattro motivi.

2.1. Il primo attiene alla nullità dell'ordinanza impugnata, per essere stato il Tribunale composto con la partecipazione di un giudice onorario, in violazione dell'espresso divieto contenuto nell'art. 12, d. lgs. 13 luglio 2017, n. 116: tale norma – si sostiene – individua un vero e proprio requisito di legittimazione del magistrato, talché la sua violazione determina la nullità assoluta ed insanabile del provvedimento adottato, a norma degli artt. 178, lett. a), e 179 del codice di rito.

2.2. La nullità assoluta del provvedimento viene eccepita anche con il secondo motivo, sotto il diverso profilo dell'adozione di esso da parte di collegio formato specificamente per la decisione del relativo ricorso, al di fuori delle previsioni tabellari in vigore in quell'ufficio giudiziario, in assenza di situazioni di emergenza e di qualsiasi provvedimento del capo dell'ufficio.

2.3. Il terzo motivo di ricorso denuncia le violazioni di legge in cui sarebbe incorso il Tribunale nella decisione sul merito delle questioni devolutesi.

In particolare, con riferimento al delitto di cui al capo 15), avrebbe considerato come legittima la determina con la quale (omissis) ha disposto, in favore della società rappresentata da uno dei suoi ipotizzati correi, la voltura dell'autorizzazione già rilasciata ad altra società per l'attività estrattiva, che invece sarebbe stata vietata dall'art. 33, comma 6, legge reg. Toscana n. 35 del 2015, secondo cui la

concessione degli agri marmiferi ha carattere personale ed il trasferimento ne comporta la decadenza.

Più in generale, con riferimento anche alle restanti ipotesi d'accusa, il Tribunale avrebbe del tutto omissis di tenere in considerazione gli elementi d'accusa specificamente illustrati nel decreto di sequestro, e richiamati nel ricorso, in tal modo violando il disposto dell'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., richiamato dal successivo art. 324, comma 7, e comunque operando una lettura frammentata ed atomizzata delle emergenze probatorie, senza la necessaria visione d'insieme, nonché obliterando, in particolare, in violazione dell'art. 192, cod. proc. pen., le informazioni testimoniali di tali (omissis) e (omissis), chiaramente rivelatrici del sistema corruttivo apprestato dal (omissis).

2.4. Il quarto motivo denuncia la manifesta illogicità della motivazione con la quale il Tribunale ha censurato la mancata allegazione, da parte della Procura precedente, di documentazione acquisita presso gli uffici municipali, invece rilevante – secondo quei giudici – per la compiuta disamina delle vicende.

3. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, in accoglimento del primo motivo di ricorso, con consequenziale assorbimento degli altri.

4. E' fondato il primo motivo di ricorso, con conseguente irrilevanza dei restanti.

A norma dell'art. 9, d. lgs. 13 luglio 2017, n. 116, di riforma della disciplina organica della magistratura onoraria, al giudice onorario di pace, allorché assegnato all'ufficio per il processo presso il tribunale ordinario, può essere affidata, in via generale, la trattazione di procedimenti civili e penali di competenza del tribunale.

Il successivo art. 12, però, nel disciplinare la destinazione dei giudici onorari di pace nei collegi civili e penali, prevede espressamente, con norma innovativa rispetto alla regola previgente, che quei giudici non possano essere destinati, per il settore penale, a comporre i collegi del tribunale del riesame.

E la Corte di cassazione ha già avuto modo di affermare che tale divieto di destinazione del giudice onorario integra una limitazione alla capacità del giudice, ai sensi dell'art. 33, cod. proc. pen., la cui violazione è causa di nullità assoluta, a norma dell'art. 179, stesso codice (Sez. 3, n. 9076 del 21/01/2020, G.G.T. Giovenzana Trasformazioni srl, Rv. 279942): principio che dev'essere ribadito, rilevandosi nitidamente l'intenzione del legislatore del 2017 di precludere senza eccezioni, con una norma espressa, l'inserimento dei giudici onorari nei collegi in alcune materie, in ragione della specializzazione che esse richiedono o, comunque,



della particolare incidenza dei relativi provvedimenti sui diritti del cittadino [ovvero, nel civile, i procedimenti in materia fallimentare e quelli assegnati alle sezioni specializzate; nel penale, i procedimenti di riesame e quelli per i reati indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), cod. proc. pen., che sono quelli puniti con le pene più severe].

5. L'ordinanza impugnata dev'essere, pertanto, annullata, con rinvio al giudice emittente, perché proceda nuovamente al giudizio.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Lucca.

Così deciso il 17 febbraio 2021.

Il Consigliere estensore

Martino Rosati



Il Presidente

Stefano Mogini

